



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Edilizia

viale Jacopo Barozzi n°340, 41124, Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209111 www-provincia.modena.it provinciadimoden@cert.provincia.modena.it

cl. 06-06-02 fasc. 1172

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E CONTROLLI ANNUALI DI LEGGE NELLE PARETI MOBILI DIVISORIE PRESENTI
ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MODENA
- ANNO 2025.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	<i>Euro</i>
a) Importo lavorazioni a base d'asta di cui €. 10.956,68 per manodopera 38,34%) ...	25.130,50
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.447,51
1) Totale appalto	28.578,01

Somme a disposizione	
rilievi, accertamenti e indagini	134,83
allacciamenti ai pubblici servizi	
arrotondamenti	
imprevisti	
acquisizione aree e immobili	
accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n. 36/2023	
spese per attività di consulenza o di supporto	
eventuali spese per commissioni giudicatrici	
spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
I.V.A. ed eventuali altre imposte	6.287,16
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	6.421,99
2) Totale progetto	35.000,00

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Annalisa Vita

Il Progettista
Geom. Rita Digani

ART. 1	- DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	2
ART. 2	- CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	2
ART. 3	- REVISIONE PREZZI	2
ART. 4	- CONTRATTO.....	2
ART. 5	- CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	2
ART. 6	- DURATA DELL'APPALTO - PENALITA' IN CASO DI RITARDO	3
ART. 7	- LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	3
ART. 8	- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	3
ART. 9	- MODALITA' DI PAGAMENTO.....	3
ART. 10	- PREZZI DI ELENCO	3
ART. 11	- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI PRINCIPI GENERALI	3
ART. 12	- NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO.....	4
ART. 13	- DANNI DI FORZA MAGGIORE	4
ART. 14	- ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI DI LAVORO.....	4
ART. 15	- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA.....	4
ART. 16	- CAUZIONI E GARANZIE	5
ART. 17	- ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA	5
ART. 18	- NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	5
ART. 19	- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	5
ART. 20	- D.U.V.R.I. (alternativo al successivo articolo 20)	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 20	- PIANO DI SICUREZZA	5
ART. 21	- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	6
ART. 22	- OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	6
ART. 23	- SUBAPPALTO.....	6
ART. 24	- OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA.....	7
ART. 25	- SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI	7
ART. 26	- RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	7
ART. 27	- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	7
ART. 28	- OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE	8
ART. 29	- CONTROVERSIE	9
ART. 30	- RISERVATEZZA ED ACCESSO.....	9

ART. 1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori oggetto del presente appalto consistono nei lavori di manutenzione straordinaria e di controllo annuale di legge secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, e delle Normative UNI EN, allo scopo del rilascio del collaudo di utilizzo, da eseguirsi alle pareti mobili presenti nelle palestre (indicate negli elaborati di progetto) ascrivibili alla CATEGORIA di **opere generali «...OG1.....»** o ad essi assimilabili, come meglio descritto e specificato nell'allegato computo metrico estimativo delle opere da eseguire.

TIPOLOGIA INTERVENTO	CODICE CPV
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45453000-7 LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO

Importo subappaltabile : 49% (fino ad un massimo del 49%)

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori previsti con corrispettivo a misura compresi nell'appalto ammonta a € 28.578,01 di cui € 25.130,50 per lavori (comprensivi di € 10.956,68 per mano d'opera pari al 38,34%), € 3.447,51 per oneri della sicurezza, ed € 6.421,99 per I.V.A. al 22% e altre somme a disposizione, per complessivi € 35.000,00.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Non è prevista la c.d. revisione prezzi.

ART. 4 - CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo dell'art. 43 comma 7 del Regolamento generale DPR n. 207/2010 e art. 5 e 32 All. 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali ad esempio tasse di bollo, registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all'assuntore, di notifica, per copie, stampe, fotografie di lavori, diritti di segreteria e simili, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.
3. Per gli importi inferiori ad € 40.000,00 al netto I.V.A. si procederà mediante la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 36/2023, art. 18, comma 1), senza onere alcuno per l'appaltatore, spese fiscali escluse.

ART. 5 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante concordare l'inizio dei lavori con la ditta esecutrice al fine di poter eseguire i lavori nella stagione e nei periodi ritenuti opportuni dalla Direzione Lavori.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di esecuzione e copertura assicurativa, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO - PENALITA' IN CASO DI RITARDO

La durata dell'appalto e il relativo tempo di esecuzione è previsto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine finale sopraindicato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale oppure stabilita nella misura di €. **100,00** (cento/00) che sarà trattenuta sul pagamento in caso di inesistenza della cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 7 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dei lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui devono essere terminate le opere, potrà ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a **30 (Trenta)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 5, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 122 e 10 dell'All. II.14 del Codice.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione dietro emissione da parte della ditta di regolare fattura. Il pagamento verrà effettuato entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento della fattura, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del DURC. Ai sensi dell'art.4 del D.M. 25 Giugno 2021 n. 143, in occasione della richiesta del pagamento, l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera (c.d. Durc di congruità) documento necessario per procedere al saldo finale dei lavori.

ART. 10 - PREZZI DI ELENCO

I lavori e le forniture oggetto del presente appalto saranno liquidati sulla base dei prezzi unitari offerti. Tali prezzi comprendono:

- A) per gli Operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché tutti gli oneri per le assicurazioni sociali,
- B) per i **noli e per i trasporti**: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari, le attrezzature e gli automezzi funzionanti, pronti all'impiego e dotati degli accessori e delle attrezzature necessari.
- C) per i **materiali**: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del cantiere.
- D) per i **lavori a misura**: tutte le spese per le forniture, le attrezzature, i macchinari la mano d'opera, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi unitari offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

ART. 11 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI PRINCIPI GENERALI

La misurazione e valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 12 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

La realizzazione delle opere deve essere effettuata come indicato nel computo metrico e nei disegni allegati e secondo le istruzioni impartite dalla D.L.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

E' fatto obbligo all'impresa esecutrice la consegna dell'attestato di collaudo (singolo per ogni parete mobile), da consegnare una copia alla scuola e una copia alla Provincia di Modena- Area Lavori Pubblici.

Se saranno necessarie sostituzioni di pezzi o componenti è fatto obbligo il rilascio di tutte le certificazioni di legge:

ART. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori.

L'Impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

ART. 14 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI DI LAVORO

L'Impresa dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro.

Essa dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico del datore di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale, artigiana o agricola, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, e alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro 15 giorni non vi provveda o non risponda formalmente o motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può porre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate non saranno ad alcun titolo corrisposti interessi.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle Leggi, Regolamenti e prescrizioni emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc...

ART. 15 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro cod. C030 – CCNL ARTIGIANO METALMECCANICO diviso

eventualmente per categorie ai sensi dell' art. 11 comma 2 bis 36/23 e degli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 16 - CAUZIONI E GARANZIE

A) CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.L. 36/2023, in relazione al contenuto del contratto, alla tipologia della prestazione richiesta che non richiede lavorazioni specialistiche o di particolare complessità ed alle modalità di affidamento, **non** si richiede la costituzione della c.d. garanzia provvisoria prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.L. 36/2023, in relazione al contenuto del contratto, alla tipologia della prestazione richiesta che non richiede lavorazioni specialistiche o di particolare complessità ed alle modalità di affidamento, **non** viene richiesta la garanzia definitiva (c.d. cauzione definitiva). Le penali comminate saranno trattenute sul primo pagamento successivo.

ART. 17 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto ovvero prima della consegna dei lavori, dovrà comprovare il possesso di adeguata polizza RCT per tipologia ed importo ai lavori da realizzare in corso di validità e con premio regolarmente quietanzato, previa consegna della polizza alla Provincia. Ogni franchigia o scoperto resta a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 18 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 19 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme di cui all'art. 19 del D.L. 2 Marzo 2024 n. 19 convertito in Legge 29 Aprile 2024 n. 56 in merito al possesso della c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili se non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica III o superiori.

ART. 20 - PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 21 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza previsto dall'art.89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio [del Piano di Sicurezza e Coordinamento](#) di cui al precedente art. 20, previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81

ART. 22 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, previa formale messa in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 - SUBAPPALTO

L'importo massimo subappaltabile per il presente appalto è 49% (max 49%) del contratto della categoria unica o prevalente.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.

Il subappalto viene autorizzato dall'amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023. In caso di mancata autorizzazione, il contratto di subappalto è da intendersi nullo, in quanto contrario a norma imperativa e l'amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto di appalto in quanto la stipula del contratto di subappalto senza autorizzazione è da configurarsi quale grave inadempimento dell'appaltatore. L'affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art.16 del presente capitolato.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

È vietato il c.d. subappalto a cascata come definito dall'art. 119 comma 17 del D.Lgs n. 36/2023 considerate le specifiche caratteristiche, la natura, i termini di esecuzione e l'importo dei lavori oggetto del presente appalto e la necessità di controllo dell'attività di cantiere

ART. 24 - OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA

1. L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008, tra cui il Durc, e per la verifica del possesso della patente a crediti o dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
2. Nel caso di opere la cui esecuzione sia affidata in subappalto l'Appaltatore si impegna ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 del/dei subappaltatore/i, nonché la verifica del possesso della patente a crediti o dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
3. Oltre a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Generale, dal Regolamento generale e dal presente capitolato speciale, l'impresa è tenuta ad adempiere anche ai seguenti obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.
4. L'Impresa deve possedere un recapito con numero di telefono in Modena o in un comune vicino.
5. L'Impresa è tenuta a dirigere i cantieri mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed all'importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori o delle singole fasi di lavoro, l'impresa dovrà comunicare alla D.L. il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Direttore del cantiere. Gli elaborati relativi alla contabilità dei lavori dovranno contenere tutte le misure e tutti gli sviluppi delle operazioni aritmetiche necessarie per identificare e verificare ogni lavoro a misura eseguito nel corso dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 Marzo 2018 n. 49, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulle funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate
7. Nell'ambito dei cantieri edili, compresi i lavori stradali, l'appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 18 comma 1 lett. u) e 20 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e l'indicazione (nome e ragione sociale) del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

ART. 25 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione di lavori oggetto del presente Capitolato speciale, l'impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da effettuare con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro in funzione della struttura edilizia presso la quale si dovrà intervenire.

ART. 26 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere e della relativa segnaletica, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai lavori e per non produrre danni a beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restando sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 14 e 15 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) in ogni caso in cui il direttore lavori accerta comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, si rendano necessari lavori supplementari che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

In ottemperanza ai principi di rapidità, semplificazione e fiducia previsti dal Codice, ai sensi dell'art. 124 comma 4, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura risultanti dalla relativa graduatoria per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture se economicamente e tecnicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ovvero alle condizioni economiche proposte dall'operatore interpellato supportate da adeguate motivazioni a giustificazione dell'offerta.

Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

ART. 28 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36), del Regolamento (D.P.R. 207/2010), del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori approvato con D.M. 145/2000 per le parti vigenti.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo le norme tecniche vigenti al momento dell'appalto e, comunque, secondo le disposizioni della D.L.

Art.29 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore a quanto previsto all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall'art. 210 e 2011 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Modena.

ART. 31 - RISERVATEZZA ED ACCESSO

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'Area Tecnica della Provincia di Modena, Viale J. Barozzi n.340 41100 Modena sotto la responsabilità della Direttrice di area Ing. Annalisa Vita. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Per quanto si riferisce al diritto all'accesso agli atti secondo l'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché dalle disposizioni della Legge n. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti il presente affidamento e che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

PARTE TECNICA

L'intervento oggetto del presente appalto consiste nei controlli annuali con relativo rilascio del collaudo e la riparazione di parti che compongono le pareti mobili divisorie presenti all'interno di alcune palestre, tali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi a scadenza annuale sono interventi indicati nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e delle Normative UNI-EN e dovranno comprendere tutti gli interventi come meglio descritti negli elaborati di progetto.

Tra i 47 complessi in gestione della Provincia di Modena, i seguenti Istituti scolastici sono dotati di pareti mobili divisorie, che svolgono la funzione di suddividere gli spazi presenti nelle palestre connesse ai plessi scolastici e che sono oggetto di intervento:

COMUNE DI MODENA

1. Istituto "Selmi" ubicato in Viale Leonardo da Vinci 300 a Modena (n. 3 pareti);
2. Istituto "G. Guarini" ubicato in Viale Corassori, 95 a Modena (n. 1 parete);

COMUNE DI FINALE EMILIA

3. Istituto "Calvi" ubicato in Via Digione 20 a Finale Emilia (MO) (n. 1 parete)
4. Istituto "Morandi" ubicato in Via Digione 20 a Finale Emilia (MO) (n. 1 parete)

COMUNE DI MIRANDOLA

5. Istituto "Galilei" ubicato in Via Barozzi, 6 a Mirandola (MO) (n. 1 parete)

COMUNE DI CARPI

6. Istituto "Fanti" ubicato in Via Baldassarre Peruzzi 7 a Carpi (MO) (n. 1 parete)
7. Istituto "Da Vinci" ubicato in Via Baldassarre Peruzzi 9 a Carpi (MO) (n. 1 parete)
8. Istituto "Vallauri" ubicato in Via Baldassarre Peruzzi 13 a Carpi (MO) (n. 1 parete)

COMUNE DI SASSUOLO

9. Istituto "Volta" ubicato in P.zza Falcone e Borsellino, 3 (n. 2 pareti);

Gli interventi dovranno essere sempre condivisi e approvati dai tecnici della Provincia di Modena e dovranno essere corredati di documentazione fotografica ante e post-intervento.

Gli interventi riguardano principalmente la manutenzione ordinaria di legge secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, e delle Normative UNI EN, allo scopo del rilascio del collaudo di utilizzo, è fatto obbligo il suo rilascio per ogni singolo tendone, sarà cura della ditta esecutrice rilasciarne una copia alla scuola e una copia alla Provincia di Modena.

L'intervento di manutenzione ordinaria comportano le sistemazioni delle diverse problematiche riscontrate nelle pareti mobili divisorie, per garantire la sicurezza e la perfetta funzionalità di ogni singolo elemento di cui sono composte.

I lavori previsti in progetto devono essere realizzati entro e non oltre il termine stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto; in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, saranno applicate le penali previste nel Capitolato medesimo.

Tutte le lavorazioni potranno essere eseguite durante l'utilizzo degli Istituti scolastici da parte di alunni e docenti, ossia in corso di anno scolastico, ma dovranno essere comunque adottate misure di sicurezza, antirumore, di protezione dalle polveri, di segregazione delle aree di lavoro e delle zone di stoccaggio dei materiali edili e si dovrà organizzare l'accesso alle aree di intervento, al fine di limitare al massimo le interferenze spazio-temporali.

Gli interventi del presente progetto di possono riassumere come descritti di seguito:

1. MANUTENZIONE GENERALE E CONTROLLO ANNUALE DI LEGGE PARETE MOBILE DIVISORIA (ALLO SCOPO DEL RILASCIO DEL COLLAUDO)

Intervento completo ed esaustivo relativo alla manutenzione di qualsiasi parete mobile divisoria, presenti all'interno delle palestre ubicate nelle Scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Modena. L'intervento dovrà rispettare le prescrizioni emanate dal D.Lgs. 81/2008 e dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e delle Normative UNI EN, e dovrà essere comprensivo di quanto elencato di seguito:

- verifica del corretto funzionamento di tutte le parti in movimento e del loro stato di efficienza (alberi di sollevamento, alberi di trasmissione, alberi d'aggancio, strutture di supporto, teli e cuciture, supporti oscillanti, giunti elastici, alberi pieni ed innesti, pignoni, catene, motori, fine/corsa, freni, pulegge, cinghie di sollevamento, cintini, fine/corsa d'emergenza, quadri elettrici, pulsantiera, scatole di derivazione, messa a terra, supporti motori, supporti freni e fine/corsa, gruppi di aggancio, minuteria generale, ecc.);

ANALISI VISIVA DELLA PARETE E SUA VERIFICA FUNZIONALE

- Verifica della parete in posizione di massima e minima altezza con eventuale correzione a fine corsa di esercizio e di emergenza;

- Controllo dell'efficienza della pulsantiera;

CONTROLLO DEL MOTORE E DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE

- Verifica generale e controllo di rumorosità del motore;

- Verifica della ruota dentata e della catena;

- Prova della tensione della catena ed eventuale registrazione;

- Prova della tensione della catena ed eventuale registrazione;

- Verifica livello dell'olio, e cambio olio compreso di svuotamento, pulizia e riempimento con olio nuovo;

- Verifica per eventuali danni al cablaggio elettrico;
- Verifica delle strutture di sostegno del motore;
- Verifica di sicurezza del freno

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Verifica dell'interruttore di fine corsa e suo controllo funzionale;
- Verifica dei dispositivi di bloccaggio;
- Prova delle staffe di smorzamento di dispositivi di bloccaggio;

CONTROLLO APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO

- Verifica albero motore;
- Verifica del gioco dei giunti elastici e della corona dentata;
- Verifica dei cuscinetti a sfera oscillanti;
- Verifica dell'albero di trasmissione e avvolgimento;
- Verifica degli alberi di aggancio e delle catene di sospensione;
- Eventuale taratura delle catene di sospensione e messa in sicurezza contro gli spostamenti laterali;
- regolazioni, tarature e prove di funzionamento;
- individuazione di eventuali anomalie per intervenire ed evitarne al rottura;
- Controllo funzionamento della pulsantiera

CONTROLLO DEL MATERIALE CHE COSTITUISCE LA PARETE DIVISORIA

- Verifica del telo;
- Verifica delle consistenze delle cuciture;
- Eliminazione/Cuciture degli strappi senza limitazione di dimensione;
- Verifica di eventuali deformazioni della barra di sollevamento e sistemazione di quest'ultimo;
- Verifica dello stato di usura dei tiri di sollevamento montati sulle pulegge e se necessaria sistemazione adeguata;
- Verifica e regolazione dei tiri sulla barra di sollevamento;
- Verifica delle cinghie di sollevamento e del loro stato di usura;
- Verifica delle saldature della struttura;
- Verifica degli ancoraggi alla struttura portante di copertura.
- preparazione di tutti i materiali necessari per la manutenzione, compreso il loro carico, scarico, imballaggio, trasporto andata e ritorno, custodia H24, ecc.;
- trasporto andata e ritorno di operai e mezzi d'opera, compresa la trasferta;
- manodopera di operai altamente specializzati, anche in alta quota con l'ausilio di piattaforme aeree elettriche, comprese nel prezzo, aventi caratteristiche tali da non arrecare danni alla pavimentazione della palestra oggetto di intervento;
- qualsiasi ulteriore noleggio dovesse rendersi necessario per garantire una lavorazione completa ed eseguita a perfetta regola d'arte;
- trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta, compreso gli oneri di smaltimento;
- pulizia approfondita della pavimentazione della palestra, a lavori ultimati, per garantire una perfetta igiene della stessa secondo le direttive imposte dalla Direzione Lavori;
- emissione di report di manutenzione contenenti l'elenco sia di tutti i controlli effettuati sia delle non conformità riscontrate realizzare in doppia copia una sarà consegnata alla proprietà dell'impianto (Provincia di Modena-Area Lavori Pubblici) una dovrà essere ben visibile nelle vicinanze dell'impianto.

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DEI CONTROLLI ESEGUITI AL PUNTO 1. (DA ESEGUIRSI SOLO PREVIA VERIFICA E ACCETTAZIONE DELLA D.L.)

Intervento specifico, aggiuntivo ed integrativo alla voce EPU 1, relativo alle manutenzioni straordinarie delle pareti mobili divisorie presente all'interno della palestra che a seguito del controllo annuale hanno evidenziato delle anomalie oppure esiti negativi che non renderebbero a norma l'impianto; le opere di manutenzione straordinaria come specificato alla voce di EPU n. 2 sono obbligatoriamente soggette alla verifica e accettazione da parte del D.L. incaricato come l'eventuale scelta della parete mobile su cui intervenire.

L'intervento dovrà rispettare le prescrizioni emanate dal D.Lgs. 81/2008 e dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e delle Normative UNI EN e dovrà essere comprensivo di quanto elencato di seguito:

- sostituzione della pulsantiera di comando generale mediante la fornitura e posa in opera di una nuova pulsantiera di comando con selettore a chiave a norma;
- sostituzione dei tiri di sollevamento montati sulla barra di sollevamento;
- sostituzione della barra di sollevamento;
- sostituzione dei tiri di sollevamento montati sulle pulegge;
- fornitura e posa di tutta la segnaletica di sicurezza mancante;
- sistemazione e messa a norma dell'impianto elettrico che alimenta la pulsantiera di comando;
- regolazione di micro-salita e discesa;
- Sostituzione di cinghie e pulegge danneggiate o usurate;
- Sistemazione anomalie del freno;
- preparazione di tutti i materiali necessari per la manutenzione, compreso il loro carico, scarico, imballaggio, trasporto andata e ritorno, custodia H24, ecc.;
- trasporto andata e ritorno di operai e mezzi d'opera, compresa la trasferta;
- manodopera di operai altamente specializzati, anche in alta quota con l'ausilio di piattaforme aeree elettriche, comprese nel prezzo, aventi caratteristiche tali da non arrecare danni alla pavimentazione della palestra oggetto di intervento;

- qualsiasi ulteriore noleggio dovesse rendersi necessario per garantire una lavorazione completa ed eseguita a perfetta regola d'arte;
- trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta, compreso gli oneri di smaltimento;
- pulizia approfondita della pavimentazione della palestra, a lavori ultimati, per garantire una perfetta igiene della stessa secondo le direttive imposte dalla Direzione Lavori;
- emissione di report di manutenzione contenenti l'elenco sia di tutti i controlli effettuati sia delle non conformità riscontrate.

1.